



Comune di Ravenna

Area: AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio proponente: GESTIONE URBANISTICA

Dirigente: Valentino Natali

Cod. punto terminale: GES_URB

Ravenna, 16/01/2020

Fascicolo: N.6/2016

Classifica: 6.1

N.° proposta: 98

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 91/2020

OGGETTO: INTEGRAZIONI AL TESTO DELLA CONVENZIONE URBANISTICA TIPO DI POC (1° E 2°) PER L'ATTUAZIONE, DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO DELLA L.R. 24/17, DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. p.v. n. 707 del 20.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione triennale 2020/2022;
- il dirigente è autorizzato ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici e amministrativi connessi agli obiettivi e alle dotazioni assegnate al Servizio proponente;

Premesso inoltre che

- con delibera di Consiglio Comunale 182544/105 del 31/10/2017 è stato adottato, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/00 e s.m.i., il 2° PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) E CONSEGUENTI MODIFICHE AL RUE E AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA, approvato con DCC n. 135845/87 del 19/07/2018, modificato con DCC n. 147 del 17/09/2019 in recepimento della Dal n. 186 del 2018 ,
- tra gli elaborati gestionali di cui si compone il 2° POC con l'elaborato identificato come POC. 12 si è approvato lo "Schema di relazione di PUA, schema di normativa di PUA, convenzione tipo di PUA";

Vista la Legge urbanistica regionale n. 24/2017 (DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO) che prevede nella prima fase transitoria di tre anni dalla sua entrata in vigore (entro il 01/01/2021) che i Comuni possano completare i procedimenti di approvazione degli atti indicati all'art. 4, comma 4;

Visto l'art. 4 comma 5 della L.R. n. 24/2017 che prevede che la stipula della convenzione urbanistica relativa agli strumenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 deve avvenire entro il termine perentorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine, i medesimi strumenti urbanistici perdono la loro efficacia, ed in particolare il secondo periodo del comma che recita: *"La convenzione deve altresì prevedere termini perentori, a pena di decadenza, per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti, allo scopo di assicurare l'immediato avvio dell'attuazione degli interventi"*

Visto il comma 1 dell'art.7 dello schema di convenzione tipo dei PUA avente ad oggetto ATTUAZIONE DEL PUA: OPERE DI URBANIZZAZIONE ED EDIFICAZIONE DEI LOTTI che recita: *"7.1 Il "Soggetto Attuatore" si obbliga, per sè e suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, previo ritiro dei permessi di costruire, ad iniziare le opere di urbanizzazione entro due anni dalla stipula della presente convenzione, e/o dalla stipula della convenzione stralcio e a terminarle entro i tre anni successivi (o altro termine da specificare) al rilascio del titolo abilitativo. Possono essere concesse proroghe ai suddetti termini solo in presenza*

di comprovati motivi di impedimento e nel rispetto dei diritti di terzi. La richiesta di proroga dovrà essere inoltrata al Sindaco entro la validità dei termini riportati nel presente atto e nelle condizioni generali o nel permesso di costruire”

Visti i punti III, IV e VI della Circolare regionale "Prime indicazioni applicative della nuova legge urbanistica regionale (L.R. 24/2017)"

Ritenuto necessario per ragioni di chiarezza nei confronti dei soggetti attuatori inserire al comma 1 dell'art.7 – ATTUAZIONE DEL PUA: OPERE DI URBANIZZAZIONE ED EDIFICAZIONE DEI LOTTI dopo "il soggetto attuatore" l'inciso "*anche ai sensi dell'art.4 comma 5 secondo periodo della L.R. 24/2017, a pena di decadenza*"

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa:

- di modificare il comma 1 dell'art.7 dello schema tipo di convenzione urbanistica di tipo POC (1° e 2°) come segue: Il "*Soggetto Attuatore anche ai sensi dell'art.4 comma 5 secondo periodo della L.R. 24/2017, a pena di decadenza* si obbliga, per sè e suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, previo ritiro dei permessi di costruire, ad iniziare le opere di urbanizzazione entro due anni dalla stipula della presente convenzione, e/o dalla stipula della convenzione stralcio e a terminarle entro i tre anni successivi (o altro termine da specificare) al rilascio del titolo abilitativo. Possono essere concesse proroghe ai suddetti termini solo in presenza di comprovati motivi di impedimento e nel rispetto dei diritti di terzi. La richiesta di proroga dovrà essere inoltrata al Sindaco entro la validità dei termini riportati nel presente atto e nelle condizioni generali o nel permesso di costruire.
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spese;
- di nominare come responsabile del procedimento il sottoscritto

IL DIRIGENTE

Valentino Natali

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)